

TARIFFA PROFESSIONALE

INGEGNERIA ANTINCENDIO

La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire :

A per la **richiesta del parere di conformità**

B per il **rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e Dichiarazione di Inizio Attività**

C per il **rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi**

e ne quantifica i relativi compensi.

ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

Dai compensi calcolati nelle successive sezioni **A**, **B** e **C** sono espressamente esclusi:

- i rilievi di qualunque natura e/o le relative restituzioni grafiche;
- l'acquisizione delle documentazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico ivi comprese le tavole, planimetrie, sezioni opportune ecc.;
- le eventuali prestazioni di progettazione delle opere di adeguamento e sistemazione ai fini della sicurezza dall'incendio;
- la direzione dei lavori;
- le certificazioni e/o perizie giurate se non espressamente richieste nell'incarico;
- i compensi accessori, come da artt. 4 e 6 della legge 02.03.1949 n. 143 e come da art. 3 del D.M. 04.04.2001.
- le procedure in deroga

Tali oneri saranno dunque valutati a parte.

INCARICHI CONGIUNTI

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti (esperti in campi specifici) l'intero compenso risultante dalla applicazione della successive disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

per 2 professionisti + 50 %

per 3 professionisti + 80 %

per 4 o più professionisti + 100 %

A) RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA'

Premesso che:

- l'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
 - "Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 (*tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni*) sono tenuti a richiedere al Comando (*Comando provinciale dei Vigili del fuoco*) l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti...."
- l'art. 1 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
 - "La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, ... va presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnico progettuale, in du-

plice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato n. 1 al presente decreto; ...”

- l'art. 18 del DPR n. 577 del 29.07.1982 (G.U. del 20.08.1982) recita:
 “Procedure di prevenzione incendi
 Ai fini dell'approvazione di un progetto ... i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da liberi professionisti iscritti agli albi professionali
 Nella fase preliminare di progettazione i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio”

la presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine della presentazione ed approvazione di un progetto da parte del Comando VV.F. per il rilascio del parere di conformità per l'insediamento, la modifica, l'ampliamento o la ristrutturazione di attività soggetta a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni e quantifica i relativi compensi.

A1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni, in sede di elaborazione del progetto o di sua verifica, è schematizzata come segue.

A1.1 FASE PRELIMINARE GENERALE

- A1.1.1 Individuazione delle attività soggette alla luce del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni.
- A1.1.2 Verifica dell'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.

A1.2 FASE NORMATIVA

- A1.2.1 Individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività.
- A1.2.2 Determinazione di disposizioni tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto di finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze (art. 3 del D.P.R. n. 577/1982).
- A1.2.3 Verifica delle distanze di sicurezza esterne, interne, di protezione e di rispetto nonché della accessibilità ai mezzi di soccorso.

A1.3 FASE DI PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

- A1.3.1 Adempimento di quanto indicato nell'allegato I al D.M. 04.05.1998 e come meglio precisato nel mod. PIN 1/a del Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). La documentazione progettuale dovrà comprendere:
 - scheda informativa generale,
 - relazione tecnica,
 - elaborati grafici.
 Si possono presentare i seguenti casi:
 - attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera A dell'allegato I al D.M. 04.05.1998; integrandola con una valutazione del rischio, anche matriciale, alla luce del D.M. 10.3.1998;
 - attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera B dell'allegato I al D.M. 04.05.1998;

- ampliamenti o modifiche di attività esistenti: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera C dell'allegato I al D.M. 04.05.1998.

A1.3.2 Relazione di valutazione del rischio residuo alla luce del D.M. 10.3.1998, salvo che la disposizione tecnica, se esistente, non la preveda.

A1.3.3 Elenco delle opere di adeguamento antincendio: devono essere previsti appositi elaborati grafici necessari per l'individuazione dei singoli interventi antincendio previsti nel progetto con allegata una sintetica descrizione degli stessi, tenendo conto anche delle eventuali prescrizioni riportate nel parere di conformità.

Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote:

1.1	Fase preliminare generale	10 %
1.2	Fase normativa	20 %
1.3	Fase di progettazione tecnica antincendio	70 %

		100 %

A2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{prog.vvf}} = (F + \sum_i p_i) \times A$$

dove:

- $C_{\text{prog.vvf}}$ è il compenso professionale in € per il progetto antincendio (parere di conformità);
- F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in € 800,00;
- $A = \text{ISTAT} / 110,5$ è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell'anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l'indice ISTAT del gennaio 2000 pari a 110,5; l'indice ISTAT per l'anno 2001 risulta pari a 113,9, mentre per l'anno 2002 pari a 116,5, così per l'anno 2003 stimato pari a 119,5.
- p_i è il compenso relativo alla singola attività i esima in €; tale valore è dato dalla formula: $p_i = 8 \times (H \times S)^{0,71}$
- H parametro di rischio-complessità assunto pari al minimo delle ore indicate per ogni singola attività dall'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998 (colonna relativa al parere di conformità del progetto);
- S parametro d'estensione, pari (*tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 63, 64, 88, 91, 92, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16.02.1982*) alla superficie in m^2 moltiplicata per il parametro q definito nel seguito; per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito (con esclusione dell'attività 88 ove il parametro S ha un particolare valore come nel seguito definito), la superficie viene dimezzata;
- q parametro del carico d'incendio, è dato dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente):

carico d'incendio	q	carico d'incendio	q	carico d'incendio	q
30 kg/m ²	1,0	120 kg/ m ²	1,3	210 kg/m ²	1,6
60 kg/m ²	1,1	150 kg/ m ²	1,4	240 kg/m ²	1,7
90 kg/ m ²	1,2	180 kg/m ²	1,5	oltre 240	1,7

Valori particolari di **S**:

- per le attività 1, 2 e 6:

$S = P/0,3$ dove **P** è la quantità di gas (in Nm³/h se in ciclo ed in Nm³ se in deposito) sia se si tratti di gas combustibili che comburenti.

- per le attività 3a, 4a, 4b e 5:

$S = V \times 120$ dove **V** è la capacità del deposito in Nm³ fino a 200 Nm³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

- per l'attività 3b:

$S = Q$ dove **Q** è il quantitativo del deposito in kg fino a 400 kg mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

- per le attività 7 e 18:

S = 20 per ogni impianto (colonnina)

- per le attività 15, 16, 17, 20, 22:

$S = V \times 6$ dove **V** è la capacità del deposito in m³ fino a 100 m³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

p_i sarà incrementato del 10 % nel caso di serbatoi fuori terra e di un ulteriore 10 % (sia nel caso di serbatoi interrati che fuori terra) per ogni serbatoio esistente oltre il primo.

- per l'attività 63:

$S = P \times 40$ dove **P** è la potenzialità in MW

p_i sarà incrementato del 10 % per ogni generatore esistente oltre il primo.

- per le attività 64 e 91:

$S = P/3$ dove **P** è la potenzialità in kW

p_i sarà incrementato del 10 % per ogni generatore esistente oltre il primo.

- per l'attività 88:

S = (superficie del deposito) x **D**; dove **D** è un coefficiente riduttivo fornito dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente)

carico d'incendio	D	carico d'incendio	D	carico d'incendio	D
0 kg/ m ²	0,100	60 kg/ m ²	0,550	210 kg/ m ²	0,800
5 kg/ m ²	0,233	90 kg/ m ²	0,600	240 kg/ m ²	0,850
10 kg/ m ²	0,367	120 kg/ m ²	0,650	oltre 240 kg/ m ²	0,850
15 kg/ m ²	0,500	150 kg/ m ²	0,700		
30 kg/ m ²	0,500	180 kg/ m ²	0,750		

- per l'attività 92:

S = somma della superficie coperta dei vari piani non identici ai fini antincendio dell'autorimessa con un massimo sino a 3000 m², per i valori eccedenti questi verranno a sommarsi nella misura del 30%:

p_i sarà incrementato del 10 % per ogni piano identico ulteriore al primo.

- per l'attività 94:

S = (somma della superficie coperta dei vari piani) x **q**/10.

- per l'attività 95:

S = (numero dei vani ascensore o montacarichi x 20) + 50.

- per l'attività 97:

S = $\emptyset \times L/4$ dove \emptyset è il diametro della tubazione in cm, **L** è la lunghezza della condotta in km.

Note

- Nel caso in cui la progettazione si estenda a zone (aree, volumi, stabilimenti, impianti) in cui siano presenti più attività (D.M. 16.2 1982), il compenso dovrà essere calcolato sull'attività prevalente (attività principale) presente e sommando i compensi per le attività secondarie moltiplicati per il fattore 0,1; tale situazione si presenta quando la stessa area o zona in cui si svolge una attività secondaria è già stata ricompresa in quella dell'attività principale. In tal caso la formula diviene:

$$C_{\text{prog.VVF}} = [F + p_{\text{principale}} + 0,1 \times (p_{\text{secondaria2}} + p_{\text{secondaria3}} + \dots + p_{\text{secondaria n}})] \times A$$

Dove con $p_{\text{principale}}$ è il compenso relativo alla attività principale in € e $p_{\text{secondaria2}} \dots p_{\text{secondaria n}}$ sono i compensi relativi alle attività secondarie da 2 ad n.

- La formula di determinazione del compenso non è applicabile per l'attività 83 nel caso di attività sportive all'aperto e/o di manifestazioni temporanee ove si opererà a discrezione.
- Per le attività 84, 85, 86, 87 e 89 per S si intende la superficie coperta dell'attività maggiorata da eventuali superfici di piani o parti di piano diversi a diversa destinazione d'uso rispetto al piano tipo. Inoltre S sarà maggiorata del 10 % per ogni piano identico ulteriore al primo. Si precisa inoltre che per l'attività 87 la parte di area destinata a servizi e deposito, ai fini del compenso, dovrà essere equiparata a "prevalente deposito" e pertanto valutata dimezzata nella valutazione di S .
- Per eventuali situazioni particolari in cui le caratteristiche delle attività (così come definite ed elencate dal D.M. 16.2.1982 e successivi aggiornamenti, cioè quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) giustificano l'adozione di correttivi, sono ammesse le seguenti riduzioni o maggiorazioni della sola parte del compenso data da $\sum_i p_i$ dell'intero

$$C_{\text{prog.VVF}} = (F + \sum_i p_i) \times A$$

–sino a + 40% solo per le situazioni sotto individuate; l'aumento opera sulla singola attività p_i relativa;

- attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio (così definite dal D.M. 4 maggio 1998):
- attività che presentino rischi aggiuntivi come ad esempio quelli indotti dalla presenza di sostanze radioattive (attività 75, 76, 77, 79, 80) oppure produzione e deposito di sostanze esplosive od instabili (attività 24, 25, 26, 27, 28):
- attività per le quali occorre cautela nei confronti di opere pregevoli per arte e storia (attività 90):

:

–sino a - 40% solo per le situazioni sotto individuate; la riduzione opera sulle singole attività p_i che presentano le seguenti particolarità:

- esistenza di progetti antincendio approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco (forniti dal Committente completi dell'intera documentazione al professionista) significativi per l'esistente situazione ai fini della sicurezza dal rischio da incendio con scelte e soluzioni confermate valide dal Committente; la riduzione deve essere graduata a seconda della coincidenza del precedente progetto con quello in fase di elaborazione come ad esempio:
 - -10% stessa configurazione planimetrica e tipologia attività
 - -20% se si presentano anche medesime caratteristiche di carico di incendio, resistenze al fuoco
 - -30% se inoltre gli affollamenti e le vie di esodo sono simili
 - -40% se inoltre si adottano le stesse protezioni attive e procedure di emergenza.
- attività particolarmente estese (superfici superiori a 4.000 m²) che presentino però anche una ripetitività di problematiche e situazioni antincendio che consentano al professionista una definizione ripetuta delle caratteristiche di sicurezza dal rischio da incendio senza aggravarne l'impegno profuso;

- attività in cui il parametro d'estensione **S** raffiguri per eccesso la situazione dell'attività e quindi non sia correttamente rappresentativa del reale rischio comprendendo superfici ed aree non significative per il rischio di incendio (piazzali, edifici non soggetti, eccetera...); in questi casi l'estensione **S** dovrebbe riferirsi alla sola area del rischio o semplicemente adottando la riduzione proposta nel limite sopra indicato.

B) RICHIESTA RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Premesso che:

- l'art. 3 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
 - "Completate le opere di cui al progetto approvato, gli Enti e i privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo"
 - "...l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio..."
- l'art. 2 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
 - "La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all'art.3 del D.P.R. n. 37 Alla domanda sono allegati: a) copia del parere rilasciato... b) dichiarazioni e certificazioni... atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; ..."
- l'art. 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
 - "La dichiarazione prevista dall'art.3, comma 5, del D.P.R. 12 gennaio 1998 n.37 è redatta ...secondo il modello riportato in allegato 3...."
- l'allegato 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) riporta:
 - "...alla citata istanza sono allegati le dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato....."
- sempre l'allegato 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) richiede la dichiarazione da parte del titolare:
 - "...che l'attività ... è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio."

la presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi e dell'inizio dell'attività ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati, relativamente a quelle attività soggette a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e quantifica i relativi compensi.

B1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

B1.1 ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

- B1.1.1 Sopralluogo/ghi da parte del professionista negli ambienti interessati per verificare quali delle opere indicate negli elaborati (tavole, relazioni tecniche, ecc.) allegati alla richiesta di conformità siano da realizzarsi o da adeguarsi.
- B1.1.2 Formulazione di un elenco delle opere di adeguamento antincendio sulla scorta di esistente parere di conformità (D.P.R. n. 37/1998); si intende l'individuazione grafica dei singoli interventi e la descrizione sintetica degli stessi.

Gli elaborati che deve fornire il professionista non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio ma devono consentire l'esatta identificazione e collocazione degli stessi proprio per una successiva opera di progettazione esecutiva (esclusa dalla presente prestazione).

B1.2 COORDINATORE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

- B1.2.1 Assistenza al Direttore dei Lavori per la corretta attuazione dell'opera progettata nello specifico campo di prevenzione incendi secondo l'individuazione di cui all'elenco opere di adeguamento antincendio (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con specifica resistenza al fuoco) e sulla scorta di specifici progetti esecutivi degli stessi.
- B1.2.2 Determinazione delle varianti non significative per la sicurezza antincendio, tali cioè da non comportare una ripresentazione del progetto di conformità al comando VVF, necessarie per l'esecuzione degli interventi previsti nell'elenco e nei relativi progetti esecutivi specifici.
- B1.2.3 Verifica delle singole opere di cui all'elenco con controllo della corrispondenza in opera rispetto sia ai progetti esecutivi specifici che agli elaborati allegati al parere di conformità ed all'elenco opere di adeguamento antincendio secondo quanto richiesto dalle procedure di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con specifica resistenza al fuoco).

N.B.: La prestazione di Coordinatore di sicurezza antincendio (punto B.1.2) potrebbe essere svolta dallo stesso professionista che viene anche chiamato alla richiesta del Certificato di prevenzione incendi (punto B.1.5); in tale caso nella valutazione dei compensi (vedi punto seguente B.2.5) si deve tener conto di una certa ripetitività dell'incarico e quindi di una riduzione dell'impegno professionale.

B1.2.4 PROGETTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI

- B1.3.1 Individuazione planimetrica ed altimetrica dei singoli elementi e loro numerazione con riferimento a tavole generali di inquadramento dell'area e/o dei piani.
- B1.3.2 Relazione valutativa della resistenza al fuoco dei singoli elementi con identificazione univoca rispetto alla numerazione adottata nella individuazione di cui sopra (la relazione in conformità al punto 1.2 dell'allegato II del D.M. 04.05.198 deve riportare ogni dato necessario per la riproducibilità della valutazione); compilazione del relativo modello ministeriale (MOD. REL. REI).
- B1.3.3 Compilazione della certificazione secondo il relativo modello ministeriale (MOD. CERT. REI).
- B1.3.4 Descrizione tecnica esecutiva (progetto esecutivo) con i necessari elaborati grafici di supporto per l'esecuzione dell'opera secondo le modalità di valutazione della resistenza al fuoco; sono comprese le relazioni e dichiarazioni per la denuncia delle opere.

re strutturali (legge 1086/1971 e seguenti), se richiesto, solo per gli elementi calcolati con requisiti di resistenza al fuoco.

B1.4 VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO

- B1.4.1 Esame in luogo dei singoli elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco e con riferimento alle certificazioni di resistenza e relativa relazione valutativa, sulla scorta di dichiarazioni di corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi e sulle dichiarazioni della Direzione Lavori ed accertamento, con stesura di dichiarazione secondo modello ministeriale (MOD. DICH. CORRISP.), della corrispondenza tra gli elementi certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a :
- numero e posizione elementi
 - geometria degli elementi
 - materiali costitutivi
 - condizioni di carico e di vincolo
 - caratteristiche e modalità di posa e di eventuali protettivi.
- B1.4.2 Assistenza alla direzione lavori per l'interpretazione e corretta esecuzione del progetto esecutivo della resistenza al fuoco di elementi portanti e separanti. (Qualora ciò non fosse previsto il professionista potrà, a suo giudizio, richiedere verifiche strumentali od avvalersi di dichiarazioni del Direttore Lavori)

B1.5 RESPONSABILE PROCEDIMENTO RICHIESTA C.P.I.

- B1.5.1 Sulla scorta dell'intera documentazione che ha portato al rilascio del parere positivo di conformità (D.P.R. n. 37/1998) e dell'elenco opere di adeguamento antincendio, predisposizione della richiesta di sopralluogo ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04.05.1998 con compilazione del modello ministeriale relativo (MOD PIN 3).
- B1.5.2 Raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti e valutazione della loro completezza formale. (Il professionista che provvede alla raccolta non assume alcuna responsabilità sul contenuto delle stesse, riconducibile al relativo estensore)
- B1.5.3 Presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della richiesta di C.P.I. completa di documentazione di cui ai due punti precedenti.
- B1.5.4 Esame finale generale dell'attività intesa alla verifica della rispondenza dell'attività principale e di quelle secondarie eventualmente presenti alle specifiche approvate nella documentazione e relazioni tecniche che hanno ottenuto il parere di conformità ai sensi del D.P.R. n. 37/1998, al fine di costituire una valutazione tecnica antincendio sulla base della quale il titolare dell'attività possa consapevolmente sottoscrivere la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA_{VVF}).
- B1.5.5 Presentazione della DIA_{VVF} al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e restituzione del documento protocollato al Committente.

B1.6 VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO

- B1.6.1 Valutazione rischi di incendio secondo l'allegato 1 del D.M. 10 marzo 1998 che si sviluppa attraverso:
- la determinazione dei pericoli di incendio
 - l'identificazione delle persone esposte
 - l'eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
 - la classificazione del livello di rischio di incendio residuo
 - l'adeguatezza delle misure di sicurezza

B1.6.2 Conclusioni derivanti dalla valutazione dei rischi di incendio.

B1.7 ELABORATI VIE DI FUGA

B1.7.1 Predisposizione di tavole grafiche generali e particolari, da redigersi sulla scorta del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e del piano di emergenza, indicanti :

- la posizione in pianta "Voi siete qui"
- la posizione delle vie di fuga
- le apparecchiature di protezione attiva (estintori, idranti ecc)
- le posizioni degli organi di intervento (interruttori elettrici, saracinesche, ecc.)
- semplici istruzioni di comportamento
- altre informazioni necessarie (vietato uso ascensori, ecc.)

B1.7.2 Istruzioni per la collocazione delle tavole grafiche.

B1.8 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

B1.8.1 Predisposizione del piano di emergenza redatto sulla scorta dell'allegato VIII del D.M. 10.marzo 1998, del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e comprendente studio, analisi e scelte di:

- azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio
- procedure per l'evacuazione
- disposizioni per l'intervento dei soccorsi esterni
- misure per assistenza persone con ridotte capacità motorie.

Il piano deve svilupparsi in conformità al punto 8.2 del richiamato allegato VIII del D.M. 10.marzo 1998.

B2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

I compensi delle singole prestazioni considerati in questa tariffa possono essere ricondotti, il più delle volte, al compenso $C_{\text{prog,VVF}}$ per la richiesta del parere di conformità secondo quanto nel seguito precisato.

Nei compensi si deve fare riferimento a:

- **A** = ISTAT / 110,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell'anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l'indice ISTAT del gennaio 2000 pari a 110,5; l'indice ISTAT per l'anno 2001 risulta pari a 113,9 , mentre per l'anno 2002 pari a 116,5, così per l'anno 2003 stimato pari a 119,5.
- **D** = 1 se l'attività è prevalentemente civile, ad uso commerciale o terziario; **D** = 0,5 se si tratta di impianto; **D** = 0,8 se si tratta di stabilimento, industria o similari.

B2.1 ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Compenso € = $500 \times A + 0,25 \times C_{\text{prog,VVF}} \times D$

Il compenso non è dovuto se il professionista ha già redatto il progetto per il parere di conformità poiché tale progetto deve essere completo anche dell'elencazione delle opere di adeguamento antincendio .

B2.2 COORDINATORE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

$$\text{Compenso } \text{€} = 1.000 \times \mathbf{A} + 1,6 \times \mathbf{C}_{\text{prog.VVF}} \times \mathbf{D}$$

Se l'incarico viene affidato allo stesso professionista che ha provveduto alla redazione della documentazione e relazione per l'ottenimento del parere positivo sulla conformità e nell'ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni, il compenso complessivo di cui sopra potrà ridursi del 15%.

Se l'incarico viene conferito al professionista che svolge già la Direzione Lavori, il compenso viene ridotto nella misura del 50% di quanto sopra esposto.

B2.3 PROGETTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI

Il compenso viene diversificato a seconda della metodologia di calcolo utilizzata (analitica o tabellare/sperimentale)

Valutazione analitica:

Il compenso prevede una quota fissa ed una quota a percentuale secondo legge 02.03.1949 n. 143 per la classe I g sull'importo di ogni elemento ($\mathbf{C}_{\text{classe Ig}}$). Il compenso di ogni elemento ($\mathbf{C}_{\text{classe Ig}})_n$ deve essere assunto non inferiore a € 100 x **A** e conteggiando un aumento del compenso per ogni elemento pari al 5% per le caratteristiche E e di altro 5% per la caratteristica I.

Qualora si tratti di una verifica per un elemento già esistente con esaustiva relazione di dimensionamento con calcolo a freddo, il compenso risulta quello precedentemente indicato con la quota a percentuale ridotta al 50%.

In casi di assenza di una relazione valutativa esaustiva del dimensionamento a freddo il compenso, valutato come sopra, va incrementato del 50 % per la parte della quota percentuale.

Per la valutazione analitica di resistenza al fuoco pertanto e con le precisazioni di cui sopra:

$$\text{Compenso } \text{€} = 200 \times \mathbf{A} + (\mathbf{C}_{\text{classe Ig}})_1 + (\mathbf{C}_{\text{classe Ig}})_2 + \dots + (\mathbf{C}_{\text{classe Ig}})_n$$

Valutazione tabellare o sperimentale (senza estrapolazione analitica)

Per la valutazione tabellare e/o sperimentale:

$$\text{Compenso } \text{€} = (200 + \mathbf{n} \times 100) \times \mathbf{A}$$

dove con **n** si indica il numero dei diversi elementi per i quali è stata eseguita la valutazione.

B2.4 VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO

Per la verifica di corrispondenza:

$$\text{Compenso } \text{€} = (200 + \mathbf{n} \times 100) \times \mathbf{A}$$

dove con **n** si indica il numero dei diversi elementi per i quali è stata eseguita la verifica di corrispondenza in opera.

B2.5 RESPONSABILE PROCEDIMENTO RICHIESTA C.P.I.

Per lo svolgimento delle fasi da B.1.5.1 a B.1.5.3 il compenso viene valutato in:

$$\text{Compenso } \text{€} = 500 \times \mathbf{A} + 0,7 \times \mathbf{C}_{\text{prog.VVF}} \times \mathbf{D}.$$

La prestazione del professionista dovrà essere remunerata con il compenso sopra indicato qualora non gli venissero prodotte, dopo sollecito scritto, in tempo ragionevolmente utile (massimo 4 mesi) le dichiarazioni e certificazioni necessarie come indicate al punto B.1.5.2

Per l'estensione anche alle fasi B.1.5.4 e B.1.5.5, il compenso complessivo viene valutato in:

$$\text{Compenso } \text{€} = 1.000 \times \mathbf{A} + \mathbf{C}_{\text{prog.VVF}} \times \mathbf{D}.$$

Qualora lo stesso professionista fosse stato anche incaricato del compito di "Coordinatore di sicurezza antincendio" per lo stesso progetto antincendio il compenso per le prestazioni B1.5 si sommano a quelle del punto B1.2, queste però valutate nella misura di:

$$\text{Compenso } \text{€} = 1.000 \times \mathbf{A} + \mathbf{C}_{\text{prog.VVF}} \times \mathbf{D}$$

Qualora lo stesso professionista avesse anche elaborato la prestazione per il parere di conformità per lo stesso progetto antincendio il compenso per le prestazioni B1.5 si sommano a quelle del punto B1.2, queste però valutate nella misura di:

$$\text{Compenso } \text{€} = 1.000 \times \mathbf{A} + 0,8 \times \mathbf{C}_{\text{prog.VVF}} \times \mathbf{D}$$

B2.6 VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO

$$\text{Compenso } \text{€} = (800 + \mathbf{n} \times 100 + \mathbf{pp} \times 4) \times \mathbf{A}.$$

dove con **n** si rappresenta il numero di attività (D.M. 16.2.1982) presenti e con **pp** si indica il numero massimo delle persone presenti

B2.7 ELABORATI VIE DI FUGA

$$\text{Compenso } \text{€} = (500 + \mathbf{g} \times 100) \times \mathbf{A}.$$

dove per **g** si intende il numero di elaborati grafici diversi prodotti.

(Il compenso tiene conto della prestazione tecnica partendo dal supporto informatico di rilievo della situazione dei luoghi fornita al professionista; qualora tale supporto non fosse disponibile dovrà essere valutato a discrezione l'onere relativo).

B2.8 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

$$\text{Compenso } \text{€} = (500 + \mathbf{pp} \times 4) \times \mathbf{A} + 0,1 \times \mathbf{C}_{\text{prog.VVF}}$$

dove con **pp** si indica il numero massimo delle persone presenti.

Qualora si tratti di attività non soggetta al controllo dei VVF si calcolerà ugualmente il valore di $\mathbf{C}_{\text{prog.VVF}}$ rifacendosi ad attività simili soggette.

C) RICHIESTA RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Premesso che:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
 - "Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando (*Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco*), in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 (*Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998*), corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. omissis ... "
- l'art. 4 comma 2 del D.M. 04.05.1998 in merito all'art. 4 del precitato D.P.R. n. 37/1998 fornisce le seguenti indicazioni applicative:
 - "Alla domanda (*di rinnovo del certificato di prevenzione incendi*) sono allegati ... omissis ... perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato e iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818. ... omissis ..."
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 36 dell' 11.12.1985 riporta al punto 15 il seguente parere del C.C.T.S.:
 - "omissis ... i controlli di cui al punto B (controlli della esistenza di dispositivi, sistemi ed impianti, non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività e finalizzati alla protezione attiva antincendio) debbono formare oggetti di accertamenti in loco eseguiti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero di perizia giurata,

la presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine del rinnovo del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati, relativamente a quelle attività soggette a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e quantifica i relativi compensi.

C1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

- C1.1 Acquisizione da parte del professionista, presso il Committente di:
- certificato di prevenzione incendi vigente e che si intende rinnovare;
 - copia conforme, redatta e sottoscritta dal titolare della attività, della richiesta di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi che attesti, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, la non mutata situazione della propria attività rispetto alla data di rilascio del C.P.I., nonché l'esistenza ed efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi
- C1.2 Esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia e che vengono espressamente menzionati nel C.P.I. in fase di rinnovo. Si richiama che i dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia sono quelli così definiti all'art. 4 del D.M. 04.05.1998 e ripresi dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 05.05.1998.

Si precisa che nella fase di accertamento dell'efficienza il professionista può richiedere ed acquisire, a suo giudizio, eventuali prove e controlli da altri effettuati.

C1.3 Redazione su carta legale di perizia tecnica da giurarsi e poi inoltrare al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Nel caso in cui il professionista non ritenga in efficienza gli impianti di cui trattasi, è tenuto a redigere e fornire al Committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate. Il Committente potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista l'esecuzione della verifica.

C2 COMPENSI

$$\text{Compenso } \text{€} = (400 + \sum_i p_i) \times A$$

Dove p_i è il compenso in relativo al singolo impianto i esimo controllato: tale valore è dato dalla formula: $p_i = 3 \times S^{0,71}$

con S parametro d'estensione assunto pari alla superficie in m^2 effettivamente protetta dall'impianto i esimo.

Nel caso la medesima area S abbia più impianti di tipo diverso, il compenso " p_i " andrà determinato per ogni impianto.

Qualora l'esito dei controlli non risultasse tale da consentire al professionista la redazione di perizia positiva, il compenso al professionista è dovuto per l'intero e se allo stesso, dopo l'esecuzione delle opere di sistemazione, fosse richiesta ulteriore controllo e redazione di perizia giurata il nuovo compenso sarà ridotto nella misura del 50 %.